

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-5650 del 03/10/2025
Oggetto	DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Calderara di Reno (BO), Via del Maccabreccia n. 39, 39/2, 39/B, 48, c.a.p. 40012, richiesta dalla S.T.M. S.p.A. per l'attività di produzione di riduttori di velocità per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-5875 del 03/10/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno tre OTTOBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013: Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa all'impianto sito nel Comune di Calderara di Reno (BO), Via del Maccabreccia n. 39, 39/2, 39/B, 48, c.a.p. 40012, richiesta dalla S.T.M. S.p.A. per l'attività di produzione di riduttori di velocità per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015.
- Richiamata la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2023-2694 del 24/05/2023, adottata da ARPAE e rilasciata dal SUAP competente con provvedimento Prot. n. 18928 del 21/06/2023 e con scadenza di validità in data 20/06/2038 alla S.T.M. S.p.A. (C.F. 00875730376 e P.IVA 00525721205), per area di gestione dell'attività produzione di riduttori di velocità svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno};

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Calderara di Reno in data 09/01/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/15812 del 27/01/2025 (**pratica Sinadoc 5193/2025**) dal procuratore della S.T.M. S.p.A. (C.F. 00875730376 / PIVA 00525721205), con sede legale in Comune di Calderara di Reno (BO), Via del Maccabreccia n. 39, 39/2, 39/B, 48, c.a.p. 40012, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di produzione di riduttori di velocità svolta presso lo stabilimento ivi ubicato in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per ampliamento a nuova area gestionale con aggiornamento della documentazione relativa agli scarichi idrici, con ricollocazione del punto di emissioni denominato E22 ed aggiornamento della documentazione di impatto acustico.

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening.

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia*

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.", in particolare artt. 2 e 3;

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia *"Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento"*.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato.
- L.R. 4/2007 che all'art. 4 prevede che per gli scarichi in canali di bonifica venga acquisito il parere idraulico del Consorzio di Bonifica;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia *"Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)"*.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia *"Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005"*.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;*
- D.P.R. 227/2011 *"Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122."*, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 *"Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 *"Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE SAC con nota PG/2025/23736 del 06/02/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

l'espressione dei pareri di competenza.

- ARPAE SAC con nota PG/2025/29358 del 14/02/2025 comunicava al SUAP la necessità di integrazioni documentali/informative per esigenze di approfondimento e valutazione istruttoria;
- il SUAP con nota PG/2025/46506 del 11/03/2025 richiedeva all'impresa istante le integrazioni, poi trasmesse dal SUAP ad ARPAE SAC con nota acquisita con PG/2025/59185 del 28/03/2025;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/68743 del 10/04/2025).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice impatto acustico (PG/2025/68750 del 10/04/2025).
- Parere per la matrice scarichi idrici del Gestore del Servizio idrico integrato – società HERA S.p.A PG/2025/134640 del 25/07/2025);
- Parere per la matrice scarichi idrici ed impatto acustico del Comune di Calderara di Reno PG/2025/171671 del 29/09/2025), con allegato il parere idraulico per la matrice scarichi indiretti in acque superficiali del Consorzio di Bonifica Renana;

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 896,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegati B e C).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

CONSIDERATO che la S.T.M. S.p.A. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della S.T.M. S.p.A., per l'esercizio dell'attività di produzione di riduttori di velocità svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Bologna come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della S.T.M. S.p.A. (C.F 00875730376 e P.IVA 00525721205) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento in Comune di Calderara di Reno, Via del Maccabreccia n. 39, 39/2, 39/B, 48, c.a.p. 40012, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	Comune
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- *“Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche”* di competenza del Comune di Calderara di Reno con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *“Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera”* di competenza di ARPAE SAC con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *“Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico”* di competenza del Comune di Calderara di Reno con richiamo alla documentazione acustica.
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata da ARPAE - SAC di Bologna con Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2023-2694 del 24/05/2023, e contestualmente richiede al SUAP del Comune di Calderara di Reno di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP del Comune di Calderara di Reno ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Calderara di Reno e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è

individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;

- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della S.T.M. S.p.A. ubicato in Via del Maccabreccia n. 39, 39/2, 39/B, 48, c.a.p. 40012,
Comune di Calderara di Reno (BO).**

ALLEGATO A

**Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs.
152/2006 e alla D.G.R. 1053/2003**

1. Classificazione degli scarichi

Scarico S1a, recapitante nella pubblica fognatura nera di via del Maccabreccia, scarico S2a, recapitante nella pubblica fognatura nera di via Serra, scarico S3a, recapitante nella pubblica fognatura mista di Via Pradazzo (afferenti al depuratore comunale di via Stelloni Levante, Calderara di Reno) classificati dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarichi di acque reflue domestiche" generati dei servizi igienici presenti nell'attività di produzione di riduttori di velocità.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine gli scarichi denominati S1b, S2b ed S3b, di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e aree esterne di transito, non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno con Prot. n. del 29447 del 26/09/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/171671 del 29/09/2025), visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 62958 del 24/07/2025 ed il parere del Consorzio della Bonifica Renana Prot. 6258 del 25/02/2025, richiesto dal Comune in considerazione del recapito indiretto nella rete consortile. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:

"Scarichi idrici relazione tecnica" datata 18/12/2024 (agli atti di ARPAE con PG/2025/15812 del 27/01/2025).

"Planimetrie scarichi" in scala 1:200 con ultimo aggiornamento a febbraio 2023 (agli atti di ARPAE con PG/2025/15812 del 27/01/2025).

Pratica Sinadoc n. 5193/2025

Documento redatto in data 02/10/2025

Comune di Calderara di Reno (C_B399) - Codice AOO: A7FE64A - Reg. nr.0029447/2025 del 26/09/2025



Città di Calderara di Reno



Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio

Via Garibaldi 2/G
05100 Calderara di Reno (BO)
Tel. 051/543810378 - P.I. 00514221209
Email: comune.calderara@cert.provincia.bo.it
www.comune.calderaradireno.bo.it
Ufficio tecnico@comune.calderaradireno.bo.it

Calderara di Reno, 26/09/2025

Prot. n.		2025/0029447	
Tit.	06.09.02	Fasc.	03/2025
Rif. Prot.		n.	528/2025
S.U.A.P.		528/2025	

Spett.le

Spett.le

A.R.P.A.E - AACM

Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente Energia
Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
aooobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. **528/2025** - Richiesta di modifica sostanziale di AUA – presentata dalla Ditta “STM SPA”, per attività di produzione di riduttori di velocità, sita in via maccabreccia 39 a Calderara di Reno (BO)
NULLA OSTA AMBIENTALE

Visto il procedimento S.U.A.P., citato in oggetto, avviato dalla ditta “STM SPA”, ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per le matrici scarichi acque reflue e impatto acustico per attività di produzione di riduttori di velocità, sita in via maccabreccia 39 a Calderara di Reno (BO);

Visto il parere idraulico favorevole, espresso dal Consorzio della Bonifica Renana in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela dei canali consortili, pervenuto in data 25/02/2025 con prot. gen. 6258;

Visto il parere favorevole di ARPAE, pervenuto in data 10/04/2025 con prot. gen. n. 10913, relativo alla matrice impatto acustico;

Visto il parere favorevole con prescrizioni, espresso da Hera Spa – Direzione Acqua, pervenuto in data 25/07/2025 ed acquisito con prot. gen. n. 23320, in merito alla matrice scarico acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale in fognatura;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale”;

Visto il D.P.R. n. 227 del 19/10/2011, “Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49 c. 4 D.L. 78/10 convertito con modificazioni dalla L. 122/10”;

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5 e successivamente in data 28/05/2008;

Visto l'art 8, comma 4 o comma 6, della legge 26/10/1995, n.447;

SI ESPRIME NULLA OSTA AMBIENTALE

MATRICE SCARICHI: alla ditta "STM SPA", per lo scarico in pubblica fognatura e in acque superficiali delle acque reflue domestiche (spogliatoio con docce e servizi igienici), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, delle acque reflue meteoriche non contaminate, originate da coperti degli edifici e dalle aree di transito, e delle acque reflue industriali, così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, rispettando quanto indicato dalla Ditta richiedente nella domanda di A.U.A. e negli elaborati grafici allegati alla pratica, nonché quanto indicato nel parere Hera Spa (acquisito con prot. gen. 23320 del 25/07/2025) e nel parere del Consorzio della Bonifica Renana in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (prot. gen. 6258 del 25/02/2025).

MATRICE IMPATTO ACUSTICO: alla ditta "STM SPA", a seguito della nota ARPAE, pervenuta in data 10/04/2025 ed acquisita con prot. gen. 10913, nella quale viene riportato che, considerato che i livelli acustici generati dall'attività non sono in grado di portare a un superamento del limite di immissione differenziale a prescindere dal rumore residuo misurato, si ritiene possa essere rilasciato il nulla osta acustico necessario al rilascio dell'atto autorizzativo richiesto a condizione che:

- l'elettroaspiratore, posizionato sul lato ovest del capannone civico 39/B, verso via Pradazzo, dovrà essere posto all'interno di un box di contenimento e insonorizzazione.

Si avverte che:

- il Comune di Calderara di Reno con il supporto di ARPAE Servizio Territoriale – Distretto Urbano, è autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione del rumore nello stabilimento interessato dalla domanda di autorizzazione;
- l'autorizzazione dovrà contenere la precisazione che la stessa potrà essere revocata in caso di superamento dei limiti acustici, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente alla matrice dell'impatto acustico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella documentazione agli atti;
- il presente nulla osta è riferito esclusivamente agli scarichi di cui alla domanda richiamata in premessa, come individuato nella planimetria agli atti e per le tipologie di acque reflue sopra indicate, per cui eventuali altri scarichi o modificazione agli scarichi esistenti o al sistema di convogliamento delle acque reflue, anche se provenienti dallo stesso insediamento, dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione.

Dovrà essere precisato nell'autorizzazione che l'inosservanza delle prescrizioni indicate nel presente nulla osta, determineranno l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal Titolo V Capo I e II della Parte Terza, Sezione II del D.Lgs. 152/2006 più volte richiamato e che, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero, in caso di reiterate violazioni, che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

Dovrà essere precisato inoltre che l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, D.P.R. 59 del 13/03/2013, conserverà validità di anni 15 (quindici) dalla data di rilascio del Provvedimento Unico da parte del SUAP e che, ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.P.R. 59 del 13/03/2013, il rinnovo dovrà essere richiesto 6 (sei) mesi prima della scadenza.

Distinti saluti.

**Il Responsabile del Settore Governo e Sviluppo del Territorio
Dott.ssa Elisa Laura Ferramola**

(documento informatico firmato digitalmente e conservato in originale, ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale")

Allegati:

- parere Bonifica Renana nota prot. gen. n. 6258 del 25/02/25
- parere ARPAE nota prot. gen. n. 10913 del 10/04/25
- parere HERA SPA nota prot. gen. n. 23320 del 25/07/25

Referente per l'istruttoria:

Rag. Sonia Staiano

051 6461263

sonia.staiano@comune.calderaradireno.bo.it

HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del Territorio
Servizio Urbanistica - Edilizia Privata Ambiente
Piazza Marconi, 10
40012 CALDERARA DI RENO BO
comune.calderara@cert.provincia.bo.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE , 25
40122 BOLOGNA BO
aoobo@cert.arpa.emr.it

Modena, Hera spa Protocollo In Uscita 0062958/25 Data 24/07/2025
Prot. n.

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MM

OGGETTO: *Parere per modifica sostanziale di autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale in fognatura:*
▪ Rif. pratica Hera n° 24/2025 Richiesta di parere Prot. 7407 del 28/01/2025;
▪ Rif. pratica SUAP 528/2025.

▪ Ragione sociale ditta	S.T.M. S.p.A.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA DEL MACCABRECCIA, 39 - CALDERARA DI RENO
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Ind.meccaniche, metalmeccaniche ed elettromeccaniche
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue domestiche provenienti da insediamento produttivo/commerciale
▪ Ricettore dello scarico	S1a: f.nera S2a: f.nera S3a: f.mista
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Nessuno
▪ Impianto finale di trattamento	Calderara di Reno via Rosa.,

D.P.R. 59/2013. Domanda di AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE per l'impianto della società S.T.M. S.p.A., sito in Via del Maccabreccia n. 39, c.a.p. 37009, Calderara di Reno.
Pratica SUAP 528/2025
Pratica Sinadoc 5193/2025

In riferimento all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata dal Sig.ra PELLEGATTI CHIARA c.f. PLLCHR85L56G467K in qualità di professionista incaricato dalla Ditta richiedente **S.T.M. S.p.A.** con stabilimento in Calderara di Reno (BO), via Del Maccabreccia, 39 esercente l'attività di **PRODUZIONE DI RIDUTTORI DI VELOCITA'** ; esaminata la documentazione:

l'istanza di modifica sostanziale è presentata a seguito della realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica, ad uso laboratorio di montaggio, quale ampliamento dell'esistente fabbricato in Via del Maccabreccia 39/B (porzione ovest dell'intero comparto).

All'interno del nuovo fabbricato non si farà uso di acqua per il processo produttivo.



Saranno presenti dei servizi igienici sul lato nord dello stabile ad uso della stessa popolazione aziendale presente allo stato già autorizzato (DET-AMB-2023-2694) non essendo previste ulteriori assunzioni.

Le acque meteoriche di dilavamento per l'ulteriore porzione impermeabilizzata, pari a 3200 m², sono preventivamente laminate per mezzo di una vasca presente sulla porzione di superficie confinante con via Pradazzo e già dimensionata per trattare le acque generate dall'edificio in via Del Maccabreccia 39/B

Pertanto, la ditta procederà ad effettuare l'adeguamento volumetrico della vasca dimensionandola per il trattamento di una superficie totale pari a 18605 m².

La ditta è già autorizzata con DET-AMB-2023-2694 di cui è parte integrante il parere PA&S 76/2022 prot.2074/23 del 10/01/2023 emesso dalla Scrivente Società.

Le lavorazioni vengono svolte nei capannoni ai civici 39, 39/2, 39/B e 48 di Via del Maccabreccia.

- Montaggio – Civ.39/B

In tale reparto verranno spostate le attività che prima venivano svolte al capannone del civ. 48. In questo nuovo reparto saranno svolte operazioni di montaggio di componenti lavorati negli altri reparti. Non è previsto l'utilizzo di acqua del processo.

- Stoccaggio materie prime e collaudo – Civ 39/2

In questo stabile avviene la consegna e il controllo del materiale grezzo consistente in barre di acciaio/alluminio e ghisa sferoidale/lamellare/alluminio, riporti in bronzo

Lo stoccaggio del materiale avviene al coperto e non viene utilizzata acqua nel ciclo produttivo.

- Inizio lavorazioni – Civ 39

In questo reparto avvengono le lavorazioni dei corpi in ghisa/alluminio, delle corone in acciaio e bronzo. Le principali attività sono:

Filettatura, Tornitura, Fresatura, Rettifica, Dentatura, Sbavatura, Lavaggio

Il lavaggio delle parti lavorate avviene in macchine a circuito chiuso e i liquidi esausti vengono smaltiti come rifiuto liquido codice EER 12.03.01* e EER 14.06.02* da ditta autorizzata

Le corone in acciaio subiscono un'altra lavorazione (rettifica e dentatura) che comporta la generazione di scarti di olio anch'essi smaltiti come rifiuto EER 12.01.18*

Le corone in bronzo vengono lavorate in due modi:

- Asportazione acciaio/ghisa (lavorazione del mozzo con acqua e olio emulsionabile)
- Dentatura sul bronzo con olio intero. Da questa lavorazione viene prodotto sfido di bronzo in parte venduto e in parte smaltito come rifiuto EER 12.01.03

Nel reparto al civ.39 è presente un banco da lavoro dove avviene l'applicazione di un liquido protettivo antiruggine (Pronex Oil) sui pezzi.

In questo reparto non si fa uso di acqua nel ciclo produttivo.

- Verniciatura e riparazioni – Civ 48

In questo capannone ha luogo la verniciatura manuale dei pezzi. Sono presenti un box destinato allo stoccaggio delle vernici e un'area di verniciatura robotizzata non più utilizzata a causa di eccessivi consumi di vernice. La macchina robotizzata è in grado di preparare le miscele di vernici.

I pezzi verniciati vengono fatti asciugare e posti su bancali.

Gli scarti di vernice vengono smaltiti come rifiuti con codice EER 08.01.11* da ditta autorizzata.

Le riparazioni possono generare scarti di olio anch'essi smaltiti con codice EER 12.01.09* o parti di ghisa e acciaio EER 12.01.01 e EER 12.01.02

In questo reparto non si fa uso di acqua nel ciclo produttivo.

Quindi, in relazione all'intero comparto della S.T.M. S.p.A:

Le acque reflue scaricate sono esclusivamente di tipo domestico e meteorico non contaminato essendo principalmente derivanti da scarichi di servizi igienici e dilavamento di coperti e superfici dove non avviene stoccaggio di materiale grezzo.

Tutti i pezzi da lavorare sono stoccati all'interno del civico 39/2 e i pezzi finiti al civico 39/B.

I rifiuti di carta, cartone, plastica e legno sono stoccati in cassoni coperti e le soluzioni liquide di scarto sono smaltite come rifiuti liquidi.

Le acque reflue domestiche sono quelle generate da una popolazione aziendale pari a 95.5 A.E (Abitanti Equivalenti). La ditta, ai fini del calcolo delle portate di scarico medie, ha stimato una disponibilità idrica di 250 l * AE/die. Pertanto, il quadro degli scarichi e delle portate medie è il seguente:

S1a : Civici 39, 39/2 ; verso la pubblica fognatura nera di via del Maccabreccia IDSAP 5703952. Portata media 18.3 m3/die e Portata media oraria: 0.638 l/s

S2a : Civico 48; verso la pubblica fognatura nera di via Serra IDSAP 258697. Portata media 1.875 m3/die e Portata media oraria pari a 0.065 l/s

S3a: Civico 39/B; verso la pubblica fognatura mista di Via Pradazzo IDSAP 5705120 . Portata media 3.625 m3/die e portata media oraria 0.126 l/s.

Per il calcolo di volumi e portate delle acque meteoriche la ditta ha utilizzato una piovosità di 1.5 L/min/m2 (90 mm/h)

Le acque meteoriche seguono il seguente percorso di recapito:

S1b : Le acque meteoriche delle superfici pari a 10400 m2 del civico 39 e 7900 m2 del civico 39/2, per un totale di 18300 m2, vengono coltate alla pubblica fognatura bianca IDSAP 1107106 (PVC 315) o 1077997 (PVC 500) di via Maccabreccia.

S2b: Le acque meteoriche della superficie dilavante del civico 48 pari a 10700 m2 viene scaricata sulla pubblica fognatura bianca IDSAP 5699291 (CLS 600) di via Serra

S3b: Le acque meteoriche delle superficie dilavante del civico 39/B pari a 18605 m2 (comprensivo dell'ampliamento di 3200 m2) vengono coltate alla pubblica fognatura mista di via via Pradazzo IDSAP 5705120 (CLS 400).

La portata di scarico in fognatura è laminata ad una portata massima di 18.6 l/s per mezzo di una pompa di sollevamento che aspira l'acqua dalla vasca di laminazione di 930 m3 citata e la riversa su un pozzetto di disconnessione idraulica per il successivo scarico a gravità. Prima dello scarico avviene l'unione con le acque reflue domestiche S3a citate.

Tutti gli scarichi citati confluiscono al depuratore di acque reflue urbane di Calderara di Reno via Stelloni Levante IDSAP 1000087 gestito dalla Scrivente Società.

Visto

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante

disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque meteoriche non contaminate S1b, S2b, S3b;

-acque reflue domestiche (bagni e servizi) S1a, S2a, S3a sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

2) è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005

3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:

- tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
- innesto di tali tubazioni;
- sifone tipo Firenze;
- valvola di non ritorno / intercettazione;

4) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;

5) i sistemi di laminazione delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;

6) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;

7) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.

La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);

8) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;

9) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
 - allo scarico di cui sopra;
 - al sistema di convogliamento delle acque reflue;
 - al sistema di trattamento;
 - al punto di immissione terminale in fognatura;
 - al legale rappresentante della Ditta;
- dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Michele Marcosignori**, presso la sede HERA SpA di Imola, via C.Casalegno 1, Tel : **335 7861388**, indirizzo di posta elettronica :

michele.marcosignori@gruppohera.it

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente
Operations Idrico Emilia
Il Responsabile
Dott. Ing. Paolo Gelli



Settore Manutenzione del reticolo
idraulico/irriguo e Istruttorie tecniche
MV/CB

Spett.le

COMUNE DI CALDERARA DI RENO

PEC:

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

OGGETTO: Richiesta parere idraulico per il PROCEDIMENTO S.U.A.P. 528/2025 - RICHIESTA DI MODIFICA SOSTANZIALE DI AUA - PRESENTATA DALLA DITTA "STM SPA", PER ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI RIDUTTORI DI VELOCITÀ, SITA IN VIA MACCABRECCIA 39 A CALDERARA DI RENO (BO).

Parere idraulico (Codice pratica 202501373)

Vista l'istanza acquisita agli atti del Consorzio in data 27/01/2025 al prot. n°1373, inoltrata dal Comune di Calderara di Reno per il rilascio di parere idraulico in merito al procedimento suap 528/2025 – richiesta di modifica sostanziale di AUA – presentata dalla ditta “STM S.P.A.”, per attività di produzione di riduttori di velocità, in comune di Calderara di Reno (BO).

Premesso che:

- l'area oggetto di intervento ricade all'interno del comprensorio di competenza del Consorzio scrivente che si esprime in qualità di Autorità idraulica competente al rilascio di concessioni, autorizzazioni e pareri per opere o interventi interferenti con le fasce di tutela (metri 10,00 dal ciglio del canale o dal piede dell'argine) secondo quanto previsto dal Regolamento consortile “Per la Conservazione, la Polizia delle Opere di Bonifica e la Disciplina delle Acque” scaricabile al Link: (https://www.bonificarenana.it/servizi/regolamenti/regolamenti_fase02.aspx?ID=240);

- con DGR n. 567/2003 - e successivi aggiornamenti - la Regione Emilia Romagna ha approvato il PSAI (Piano Stralcio per l'Assetto del Sistema Idraulico del Reno) al fine di conseguire gli obiettivi di riduzione del rischio idrogeologico e idraulico e di salvaguardia e valorizzazione delle aree di pertinenza del fiume Reno, del torrente Idice, del torrente Sillaro e Santerno, del suo bacino imbrifero e di tutte le aree idraulicamente o funzionalmente connesse con i corsi d'acqua medesimi;

Via S. Stefano, 56 - 40125 Bologna
Tel. 051 295111
C.F. 91313990375
PEC: bonificarenana@pec.it
<http://www.bonificarenana.it>
e-mail: protocollo@bonificarenana.it



Aderente a:



- secondo quanto riportato dall'art. 20 del PSAI (per Reno e Samoggia), al fine di non incrementare gli apporti d'acqua piovana al sistema di smaltimento e di favorire il riuso dell'acqua, è previsto, nelle zone di espansione, la realizzazione di sistemi di raccolta dedicati alla laminazione con volumi pari ad almeno 500 m³ per ha di superficie trasformata e accorgimenti tecnici a garanzia dell'invarianza idraulica, che vincolino la portata scaricabile nei canali di bonifica ad un valore massimo di 10 l/s per ettaro afferente allo scarico. Sono escluse, nel conteggio del volume complessivo dei sistemi di raccolta, le superfici territoriali:

- permeabili destinate a parco o a verde compatto che non scolino, direttamente o indirettamente e considerando saturo d'acqua il terreno, nel sistema di smaltimento delle acque meteoriche;
- destinate alla realizzazione di sistemi di raccolta a cielo aperto.

Il volume complessivo può essere garantito anche attraverso un progetto di sistemazione organica delle reti di raccolta e smaltimento delle acque. Gli strumenti di pianificazione dovranno garantire il permanere delle destinazioni d'uso e delle caratteristiche funzionali delle aree, riguardanti i contenuti del presente articolo, a meno di un'adeguata modifica, ove necessario, dei sistemi di raccolta;

Considerato che la documentazione tecnica allegata alla richiesta riporta che gli scarichi non recapitano direttamente in corso d'acqua superficiale del Consorzio della Bonifica Renana, ma convogliano le acque meteoriche e reflue nelle fognature situate in Via del Maccabreccia, Via Serra e Via Predazzo.

Dato atto che:

- in data 22/11/2022 con prot. n. 13435 lo scrivente consorzio ha espresso parer favorevole per gli n.5 scarichi indiretti nello scolo consorziale Dosolo delle acque reflue domestiche e meteoriche provenienti dalle ditta S.T.M. SPA sita in via del Maccabreccia 39, nel Comune di Calderara di Reno (BO), raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente;

- In data 15/03/2023 con prot. n. 1641 è stato rilasciato parere idraulico favorevole per il Permesso di Costruire, pervenuto in data 12/12/2022 al prot. n. 35495, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 15/2013 e s.m.i. Richiedente: S.T.M. spa Intervento: NUOVA COSTRUZIONE PER AMPLIAMENTO FABBRICATO ESISTENTE AD USO LABORATORIALE.

Considerato che elaborati tecnici allegati alla richiesta riportano che:

- lo scarico relativo all'ampliamento in progetto avviene in fognatura pubblica posta in Via Pradazzo.

Considerato inoltre che:

- lo scolo Dosolo è canale di bonifica con funzione prevalente di Scolo;
- con Legge Regionale n° 4/2007, all'Art. 4 si prevede che i Consorzi di Bonifica esprimano il loro parere ai fini della compatibilità idraulica ed irrigua qualora lo scarico avvenga in canale di bonifica;
- siamo in attesa che vengano emanate le "Linee guida" previste al comma 6 dell'Art. 4 sopracitato (6. La Regione, sentiti i Consorzi di bonifica, definisce le linee guida per il monitoraggio e per il mantenimento degli standard di qualità dell'acqua ad uso irriguo necessari a garantire la salubrità e la sicurezza delle colture e degli alimenti);

Pertanto, per quanto di competenza e fatti salvi diritti di terzi, questo Consorzio esprime **parere idraulico favorevole** in merito al procedimento suap 528/2025 – richiesta di modifica sostanziale di AUA – presentata dalla ditta "STM S.P.A.", raccomandando la massima attenzione al rispetto dei limiti di qualità previsti dalla normativa vigente.

Si prega di inviare allo scrivente Consorzio l'Autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Ente di competenza.

Successive richieste, integrazioni o comunicazioni dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC: bonificarenanana@pec.it) o all'indirizzo di posta elettronica (MAIL: protocollo@bonificarenanana.it), specificando il codice pratica in oggetto. Di seguito i riferimenti per eventuali chiarimenti:

- Istruttore della pratica, **Ing. Cristiano Bani (tel 3894393808)** - Responsabile del Settore Manutenzione del reticolo idraulico ed irriguo e Istruttorie Tecniche, Ing. Michela Vezzani (tel 334 6808787).

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE AREA TECNICA
GESTIONE OPERATIVA PIANURA
(Ing. Ilhuc Ghinello)

*Il presente documento è sottoscritto esclusivamente con firma digitale
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 che attribuiscono
pieno valore legale e probatorio.*



Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto S.T.M. S.P.A.

comune di Calderara di Reno - via del Maccabreccia n. 39, 39/2, 39/B, 48.

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione riduttori di velocità svolta dalla società S.T.M. S.P.A. nello stabilimento posto in comune di Calderara di Reno via del Maccabreccia n°39, 39/2, 39/B, 48 secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società S.T.M. SPA è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

via Maccabreccia n° 39

EMISSIONE E6

PROVENIENZA: SBAVATURA

Portata massima	3000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Il filtro a secco dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E7
PROVENIENZA: MACCHINE UTENSILI

Portata massima	20000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare/nebbie oleose	10 mg/Nm ³
--	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a secco dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E8
PROVENIENZA: APPLICAZIONE LIQUIDO PROTETTIVO

Portata massima	2800 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	saltuaria

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Nebbie oleose	10 mg/Nm ³
Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Non è fissata periodicità di analisi a carico del Gestore di stabilimento, per il punto di emissione E8, in considerazione del funzionamento saltuario.

EMISSIONE E12.1
PROVENIENZA: LAVAPEZZI
EMISSIONE E12.2
PROVENIENZA: LAVAPEZZI

Portata massima	2800 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze alcaline (esprese come Na ₂ O)	5 mg/Nm ³
--	----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E13
PROVENIENZA: MACCHINE UTENSILI E CENTRI LAVORO

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	7 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	10 mg/Nm ³
------------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E14
PROVENIENZA: LAVA METALLI A SOLVENTE

Portata massima	190 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	2 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale)	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Impianto di abbattimento: adsorbimento a carboni attivi con rigenerazione.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E15
PROVENIENZA: MACCHINE UTENSILI

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare/nebbie oleose	10 mg/Nm ³
--	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E19
PROVENIENZA: MACCHINE UTENSILI

Portata massima	10000 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	16 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato/nebbie oleose	10 mg/Nm ³
---	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

via Maccabreccia n° 39/B

EMISSIONE E22
PROVENIENZA: FORNO

Portata massima	7500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (espressi come C-org totale).....	50 mg/Nm ³
--	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

via Maccabreccia n° 39/2

EMISSIONE E23
PROVENIENZA: MACCHINE UTENSILI

Portata massima	1600 Nm ³ /h
Altezza minima	10 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolato/nebbie oleose	10 mg/Nm ³
---	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

via Maccabreccia n° 48

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: VERNICIATURA MANUALE A SPRUZZO

Portata massima	21500 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a pannelli

Il filtro a secco dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: ESSICCAMENTO

Portata massima	1200 Nm ³ /h
Altezza minima	8 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Composti organici volatili (come C-org totale).....	50 mg/Nm ³
---	-----------------------

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E20

PROVENIENZA: VERNICIATURA A SPRUZZO CON ROBOT

Portata massima	21500 Nm ³ /h
Altezza minima	9 m
Durata massima	8 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particellare	3 mg/Nm ³
------------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE E18

PROVENIENZA: BOX VERNICIATURA – RICAMBIO ARIA

EMISSIONE E21

PROVENIENZA: BOX VERNICIATURA – RICAMBIO ARIA

Non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione

EMISSIONE E17

PROVENIENZA: BRUCIATORE ESSICCATORE - 200 KW METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 c.1 del DLgs n.152/06 in quanto rientrano al punto dd) della parte I, allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

EMISSIONI DA IMPIANTI TERMICI USO CIVILE

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 282 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici civili pari a 3MW.

-
2. Sulla base dei quantitativi dichiarati di materie prime contenenti solventi, utilizzati per lo sgrassaggio e pulizia di superfici, l'attività svolta dalla Società S.T.M. Spa, rientra nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in allegato III alla parte quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 10 ossia Pulizia di superficie, con una soglia di consumo di solvente superiore a 2 tonnellate/anno e inferiore a 10 tonnellate/anno;
Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell'intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 20% (allegato III, parte III, tabella 1, punto 5 del DLgs n°152/06 parte quinta).
La società S.T.M. Spa dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell'art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa ARPAE, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell'anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.
 3. Viste le schede di sicurezza si ritiene necessario che la società S.T.M. SPA provveda ad inviare ad ARPAE, entro 3 mesi dalla data di rilascio del presente atto, una relazione ai sensi art. 271 co 7-bis del Dlgs 152/06¹ con la quale si analizza la disponibilità di alternative, se ne considerano i rischi e si

¹Sostanze classificate come cancerogene o tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360), sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata e quelle classificate estremamente preoccupanti dal regolamento (Ce) n. 1907/2006, del Parlamento

esamina la fattibilità tecnica ed economica della sostituzione delle predette sostanze.

4. Camini e loro altezze

Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio aziendale. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente l'impianto, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

5. Punti di misura e campionamento

Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente

europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Reach)

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità competente al controllo (ARPAE APAM). In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto, al centro del lato	
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 mt;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

6. Accessibilità dei punti di prelievo

I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008. L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.

L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo supportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
- piano di calpestio orizzontale e antidrucciolo;
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

7. Metodi di misura, campionamento ed analisi

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Sostanze alcaline	Campionamento UNI EN 13284-1: 2017 + analisi NIOSH 7401
Nebbie d'olio	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNICHIM 759;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

	Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi NIOSH 5026; Campionamento UNI EN 13284-1:2017 + analisi UNI EN ISO 16703:2011
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

Per gli inquinanti e i parametri riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

8. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata

nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006.

9. Messa in esercizio e messa a regime

In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (Arpae AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

- per il punto di emissione E22 la data di messa in esercizio dell'impianto/attività con almeno 15 giorni di anticipo;
- i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E22, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.

Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.

Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (Arpae AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore.

Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario

10. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del gestore

Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal gestore o dal responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il gestore di stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa ditta di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.

Nel caso in cui il gestore di stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana**

via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- a) dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
- b) rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- c) nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

11. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

In conformità all'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:

- 1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
- 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
- 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.

Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
 via San Felice, n°25 | c.a.p. 40122 Bologna | tel +39 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (Arpae AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (Arpae APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.

Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (Arpae APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Elaborato "Emissioni in Atmosfera. Relazione tecnica" datata 18/12/2024 (agli atti di ARPAE con PG/2025/15812 del 27/01/2025).

Elaborato "Planimetria generale. Layout emissioni - Stato di Progetto", datata Dicembre 2024 (agli atti di ARPAE in data PG/2025/15812 del 27/01/2025).

Pratica Sinadoc n. 5193/2025

Documento redatto in data 02/10/2025

Autorizzazione Unica Ambientale

**Impianto della S.T.M. S.p.A. ubicato in Via del Maccabreccia n. 39, 39/2, 39/B, 48, c.a.p. 40012,
Comune di Calderara di Reno (BO).**

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione di impatto acustico del 17/12/2024 e 28/03/2025 presentata dalla società S.T.M. S.p.A. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di produzione di riduttori di velocità svolta nello stabilimento sito in Comune di Calderara di Reno, Via del Maccabreccia n. 39, 39/2, 39/B, 48, c.a.p. 40012.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano/Metropolitano PG/2025/68750 del 10/04/2025.
- Visto il nulla osta acustico con prescrizioni del Comune di Calderara di Reno con nota Prot. 29447 del 26/09/2025.

2. Prescrizioni

- a) Si applicano le prescrizioni acustiche impartite dal Comune di Calderara di Reno con nulla osta acustico Prot. n. 29447 del 26/09/2025 (agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/171671 del 29/09/2025), acquisito il supporto tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Urbano-Montagna PG/2025/68750 del 10/04/2025. Tale parere Arpae è riportato nelle pagine successive, mentre il citato parere comunale è già allegato all'Allegato A) al presente atto; entrambi sono parti integranti del presente Allegato **C** al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- b) La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
- c) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera b) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

- Elaborato "Relazione tecnica" datata 17/12/2024 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società S.T.M. S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/15812 del 27/1/2025).
- Integrazione alla sopra menzionata Valutazione (agli atti di ARPAE in data PG/2025/59185 del 28/03/2025).

Pratica Sinadoc n. 5193/2025

Documento redatto in data 02/10/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370



SINADOC 5193/2025

Bologna, 10/04/2025

Spett.

Comune di Calderara di Reno

PIAZZA Marconi n.7 40012 - CALDERARA DI RENO (BO)

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Spett.

SUAP Calderara di Reno

PIAZZA Marconi n.7 40012 - CALDERARA DI RENO (BO)

comune.calderara@cert.provincia.bo.it

Spett.

ARPAE

Area Autorizzazioni e Concessioni Bologna

Via San Felice n.25, 40122 Bologna

ca P.L. Bernardi

OGGETTO: Procedimento S.U.A.P. 528/2025 - Richiesta di modifica sostanziale di AUA – presentata dalla Ditta “STM SPA”, per attività di produzione di riduttori di velocità, sita in via maccabreccia 39 a Calderara di Reno (BO). Parere Matrice Acustica.

In merito all'istanza di AUA in oggetto, presa visione della documentazione pervenuta e successive integrazioni, si rileva che:

- la ditta S.T.M. - SOCIETA' PER AZIONI svolge attività di produzione di riduttori di velocità, e possiede un AUA agli atti DET-AMB-2023-2694 del 24/03/2023. L'attività viene svolta in uno stabile sito nel comune di Calderara di Reno (BO) in Via del Maccabreccia 39;
- è stata presentata una Valutazione previsionale di impatto acustico datata 17/12/2024 a firma del tecnico acustico iscritto in ENTECA N° 12369. La modifica sostanziale prevede l'installazione di un nuovo forno nel capannone 5 di S.T.M. S.p.A., con il ricollocamento del camino E22 e un aumento della portata da 5.000 a 7.500 Nm³/h. Verrà inoltre installato un elettroaspiratore da 5.5 kW, con box insonorizzato, per la corretta dispersione dei fumi;
- l'azienda è composta da 5 capannoni, è inserita in un contesto industriale, nel suo intorno sono presenti svariate aziende e a sud è presente l'aeroporto Marconi di Bologna;
- parte dello stabilimento e le aziende confinanti ricadono in classe V, “area prevalentemente industriale”, con limiti di zona pari a 70 dB(A) in periodo diurno e 60 dB(A) in periodo notturno. Il capannone soggetto a modifica ricade invece in classe III, “area di tipo misto”. Sono stati individuati 3 ricettori R1 R2 R3 rispettivamente a 57, 50, e 110 m dalla nuova sorgente, in Classe III. Tutti i ricettori ricadono nella fascia di pertinenza aeroportuale A, con limiti 65 dB(A) diurni e 60 dB(A) notturni che valgono solo per l'infrastruttura di riferimento;

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216



- sono state individuate e descritte le sorgenti sonore aziendali oggetto della modifica, funzionanti esclusivamente in periodo diurno. Esse consistono in un nuovo elettroaspiratore posto all'interno di un box insonorizzato;
- al fine di condurre le verifiche acustiche è stata svolta una campagna di rilevazioni fonometriche in data 11/10/2024 presso l'azienda. Le misure effettuate attestano il Livello Ambientale attualmente in essere, inferiore ai limiti di zonizzazione assoluti. E' stato anche misurato il livello del rumore di fondo, non riconducibile alle sorgenti industriali di STM S.p.A., in quanto il contributo percepito nel punto di misura da parte della sorgente più vicina, afferente all'azienda, è dichiarato di entità trascurabile;
- propagando il livello di pressione sonora di 82 dB(A) del nuovo elettroaspiratore e sommandolo al Livello ambientale misurato, è stato attestato il rispetto dei limiti assoluti nei pressi dei ricettori con una massimo di 55 dB(A) in corrispondenza al ricettore R2. Viene attestato anche il rispetto del limite differenziale con un massimo di 0.7 dB(A) di differenza presso il ricettore R1.

Visto quanto sopra, fatto salvo lo stato dei luoghi e le condizioni di esercizio descritti nella documentazione presentata, si ritiene che nulla osti, per quanto concerne la componente acustica, al rilascio dell'AUA richiesta, con le seguenti prescrizioni:

- l'elettroaspiratore, posizionato sul lato ovest del capannone civico 39/B, verso via Pradazzo, dovrà essere posto all'interno di un box di contenimento e insonorizzazione.

L'istruttoria è stata eseguita dal tecnico G. Capitani.

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
Dr.ssa Paola Silingardi
o suo delegato

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.